



COMUNE DI MARTONE

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- UFFICIO TECNICO -

☎ (0964) 51356 - FAX (0964) 419128 - P. IVA : 00217520808 - C.C.P. 12475893

<http://www.comune.martone.rc.it>

E-mail: ufficiotecnico@comune.martone.rc.it - ufficiotecnico.martone@asmepec.it

PROT. N. 1931

Allegati N.

Data 18 GIU. 2019

ORDINANZA N.RO 04/2019

(PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI
LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE)

IL SINDACO

Quale Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e ss.mm.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi di soprattutto dei terreni incolti e/o abbandonato con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi pub creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Vista la L.R. n. 51 "Norme di attuazione della L. 353/2000 — "Legge Quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Lg.vo n. 139 dell'8/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art.255 del D.Lg.vo 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

Visti gli artt. 7 — 8 — 9 — 10 — 11 Legge Regione Calabria n. 51/2017;

Visto il piano della Regione Calabria per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019, redatto in ottemperanza all'Art. 3 legge n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e dell'art. 3 LR. n. 51 del 22 dicembre 2017 (norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 253)

ORDINA

ART.1

Dalla data di pubblicazione della presente e fino al 30 Settembre 2019 e fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Martone:

- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Compiere ogni operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- Esercitare attività pirotecnica salvo espressa autorizzazione;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati

costantemente per il corrente anno nel periodo dal 30 giugno al 30 di settembre, per gli anni successivi nel periodo dal 31 maggio al 30 settembre, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio elevando a carico dei trasgressori le sanzioni previste in seguito descritte e ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART. 3

1. I Conduuttori di campi a colture cerealicole e foraggere a conclusione delle operazioni di mietitura realizzano una fascia di mt. 15,00, perimetralmente alla superficie coltivata, sgombra di ogni residuo di vegetazione. La fascia é realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, affittuari o conduuttori, ecc., dei terreni incolti e di superfici pascolativi hanno l'obbligo di realizzare entro il 30 giugno per il corrente anno ed entro il 31 maggio di ogni anno, una fascia protettiva priva di residui di vegetazione della larghezza di mt. 5,00, lungo tutto il perimetro del fondo.
3. I proprietari, affittuari o conduuttori ecc., di superficie boscate, sono obbligati a tenere una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno mt. 5,00, libera di specie erbacee.

ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e medi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

ART. 5

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

ART. 6

I proprietari e i conduuttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicate all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

ART. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

ART. 8

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

ART. 9

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 10

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Si comunica che la presente ordinanza si prefigge il preciso scopo della tutela della pubblica incolumità dal rischio incendi che ogni anno minacciano la popolazione e la tipica vegetazione della Macchia Mediterranea presente da sempre nel nostro territorio.

Si fa quindi appello alla consueta sensibilità dei cittadini di Martone ai fini della collaborazione attiva al raggiungimento della sicurezza nell'interesse di tutta la collettività.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00.
2. Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dalla data di pubblicazione della presente e fino al Settembre 2019 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6 della medesima legge.

A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice Penale.

RICORDA

che la collaborazione di tutti i cittadini, residenti e non, è preziosa ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e del territorio e che ricorre l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio, specie se interessa o minacci, l'incolumità pubblica e opportuno che effettui comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni pubbliche:

- CORPO FORESTALE - VIGILI DEL FUOCO (SALA OPERATIVA UNIFICATA) TEL. 1515;
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – CASERMA DI SIDERNO - TEL: 0964.384707 – 0964.384708 OPPURE 115.
- POLIZIA MUNICIPALE DI MARTONE TEL. 0964.51356;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI GIOIOSA IONICA TEL. 0964.51504;
- QUESTURA DI REGGIO CALABRIA TEL. 0965.45111;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria;
- alla Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;
- alla Polizia Municipale;
- all'ANAS di Reggio Calabria;
- alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile – Catanzaro;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Martone 18 giugno 2019

Il Sindaco
Prof. Giorgio Imperitura

